

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 28-2941

Nuove linee di indirizzo conseguenti la configurazione di sedi e presidi decentrati della Giunta regionale. Revoca della D.G.R. n. 102-6294 del 22.12.2017.



Seduta N° 181

Adunanza 03 AGOSTO 2026

Il giorno 03 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 28-2941/2026/XII

OGGETTO:

Nuove linee di indirizzo conseguenti la configurazione di sedi e presidi decentrati della Giunta regionale. Revoca della D.G.R. n. 102-6294 del 22.12.2017.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

il D.Lgs. 165/2001 prevede all'art. 2, comma 2, che *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.”* e che all'art. 5, comma 2 [...] *l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro [...];*

la legge L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” all'articolo 6, comma 2, individua l'articolazione delle strutture organizzative della Regione Piemonte: *“L'assetto organizzativo regionale si articola nelle seguenti strutture:*

a) direzioni;

b) settori;

c) strutture temporanee e di progetto;

d) strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa”;

con la D.G.R. n. 102-6294 del 22 dicembre 2017 “LINEE DI INDIRIZZO PER IL PROCESSO DI RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA CONSEGUENTE ALLA LR 23/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” la Regione Piemonte, a seguito del processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in

attuazione della L. n. 56/2014, ha provveduto, tra l'altro, alla configurazione delle articolazioni decentrate delle strutture regionali sulla base delle esigenze ricognite.

Considerato che:

nel corso degli anni si sono succeduti diversi interventi riorganizzativi delle strutture della Regione Piemonte; da ultimo, con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 e D.G.R. n. 14-2738 del 26.06.2026, la Regione Piemonte ha completato un ampio processo di riorganizzazione delle Strutture dell'Ente, che ha delineato, nell'attuale configurazione delle strutture regionali, un sistema complesso di articolazione delle funzioni e dei processi che richiedono un coerente assetto anche rispetto alla presenza sul territorio di sedi regionali, finalizzata a rendere più efficace l'erogazione dei servizi agli Enti Locali, alle imprese e ai cittadini.

Rilevato, inoltre, che:

l'evoluzione dei modelli organizzativi e dei processi amministrativi, unitamente allo sviluppo delle tecnologie digitali, consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro;

la promozione del benessere organizzativo del personale costituisce obiettivo strategico dell'Ente, da attuarsi anche attraverso politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Dato atto che dall'istruttoria della Direzione della Giunta regionale, Settore A1008F "Organizzazione e Risorse umane", risulta quanto segue:

tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 2 e 5, e dalla L.R. 23/2008, art. 6 comma 2, rientra nell'autonomia organizzativa delle amministrazioni la definizione degli indirizzi relativi all'articolazione territoriale delle proprie sedi e presidi decentrati, in coerenza con le esigenze di funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

è emersa dunque la necessità di aggiornare l'attuale configurazione di sedi e presidi decentrati della giunta regionale, in coerenza con il processo di riorganizzazione delle strutture dell'Ente e con l'evoluzione dei modelli organizzativi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, definendo un sistema organico di articolazione territoriale delle strutture organizzative regionali e i conseguenti indirizzi per la gestione del personale;

pertanto, richiamato quanto sopra, con riferimento alle strutture organizzative della giunta regionale, dovendo determinare un sistema articolato e funzionale delle sedi degli uffici regionali, atto a rispondere pienamente a principi di sicurezza, efficienza ed efficacia oltre che all'erogazione dei servizi, si ritiene opportuno individuare le seguenti tipologie di sedi regionali:

a) **Sede centrale**, corrispondente alla sede istituzionale della Giunta regionale del Piemonte denominata "Grattacielo Piemonte";

b) **Sedi territoriali decentrate**: sedi in cui viene garantita l'erogazione di servizi con competenza territoriale, di norma a livello provinciale, assicurando anche servizi aggiuntivi in considerazione delle diverse peculiarità territoriali, geografiche, morfologiche e socio-economiche;

c) **Presidi**: sedi sul territorio appartenenti a strutture centrali ubicate a livello provinciale *omissis* o sub-provinciale, che rappresentano un'unità che valorizza la prossimità di particolari servizi pubblici e di assistenza rivolti alla comunità di riferimento, intesa come complesso di enti locali, enti del terzo settore, agenzie, imprese e cittadini;

d) **Sedi specifiche**: sedi caratterizzate da peculiari esigenze funzionali, operative o istituzionali che ne giustificano una specifica configurazione territoriale; quali:

- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- il Settore Protezione Civile;
- il Settore Museo regionale di scienze naturali;
- il Settore Sismico con sede a Pinerolo;
- l'ufficio di Roma;
- l'ufficio di Bruxelles;

in sede di prima applicazione verrà effettuata, di concerto con le direzioni regionali, una ricognizione delle strutture organizzative e del personale ivi assegnato, alla luce dell'articolazione sul territorio sulla base del sistema sopra delineato, propedeutica anche all'individuazione dei servizi di una sede territoriale decentrata o di un presidio, da definirsi con successivo provvedimento giuntale;

il personale addetto ai servizi generali operativi (autisti e uscieri), presente nelle attuali sedi decentrate mantiene nelle stesse l'attuale sede di lavoro in quanto coerente con la funzione da essi svolta in materia di servizi generali operativi;

eventuale personale con sede di lavoro diversa da quella centrale, presente a vario titolo e non rientrando nelle fattispecie di cui sopra, mantiene l'attuale sede di lavoro sino al pensionamento o spostamento in altra sede regionale, sulla base di specifiche scelte organizzative da parte dei direttori regionali di riferimento relativamente al personale coinvolto nel processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province con la L.R. 23/2015 per quanto attiene alle funzioni riportate alla competenza regionale;

a regime, l'istituzione o la modifica delle sedi territoriali decentrate e dei presidi sarà effettuata dal Direttore della Direzione competente in materia di personale, su proposta motivata delle direzioni interessate, previa istruttoria dei settori competenti in materia di organizzazione e del patrimonio regionale;

con riferimento alla gestione del personale, al fine di fornire indicazioni uniformi rispetto all'applicazione delle nuove linee di indirizzo sinora individuate, si definisce quanto segue:

(I) La sede di lavoro, quale luogo della prestazione lavorativa del dipendente regionale, viene definita nel contratto individuale e con successivi eventuali provvedimenti di mobilità interna, nel contesto delle strutture organizzative e delle su indicate, ove la sede di lavoro sia diversa dal capoluogo regionale; ove necessario, al fine di rendere possibile o favorire la flessibilità lavorativa e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si tiene conto delle specifiche discipline del lavoro da remoto non domiciliare e del lavoro agile;

(II) al lavoratore potrà essere assegnata anche un'altra sede di lavoro, qualora sia richiesta e necessaria la sua prestazione lavorativa in più sedi, nell'ambito di quelle sopra elencate;

conseguentemente a quanto sopra indicato, si può ritenere revocata la citata D.G.R. n. 102-6294 del 22.12.2017, in quanto superata dalle disposizioni sopra delineate.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte:

di individuare le linee di indirizzo relative alla nuova configurazione territoriale delle sedi e presidi decentrati della Giunta regionale, così come sopra descritte;

di demandare alla Direzione della Giunta regionale, per il tramite del Settore competente in materia di organizzazione e risorse umane, la costituzione di un gruppo di lavoro, incaricato della realizzazione delle attività di cui alle linee di indirizzo sopra descritte, al fine di provvedere alla ricognizione delle strutture organizzative e del personale ivi assegnato, anche ai fini dell'individuazione dei servizi da collocare presso le sedi territoriali decentrate e i presidi territoriali, la cui definizione avverrà con successivo provvedimento della Giunta regionale;

di revocare la D.G.R. n. 102-6294 del 22.12.2017.

Informate le rappresentanze sindacali ai sensi degli artt. 4 dei CC.CC.NN.LL. 2022-2024 del 26.02.2026 comparto Funzioni Locali e Dirigenza Funzioni Locali.

Visti:

il D.Lgs. n. 165/2001;

la L.R. 23/2008 e s.m.i..

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disciplina unicamente profili organizzativi e di indirizzo relativi alla configurazione delle strutture del ruolo della Giunta regionale che non comportano assunzione di obbligazioni giuridiche e quindi impegni da parte della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

1. di individuare le linee di indirizzo relative alla nuova configurazione territoriale delle sedi e presidi decentrati della Giunta regionale, così come sopra descritte;
2. di demandare alla Direzione della Giunta regionale, per il tramite del Settore competente in materia di organizzazione e risorse umane, la costituzione di un gruppo di lavoro, incaricato della realizzazione delle attività di cui alle linee di indirizzo in premessa descritte, al fine di provvedere alla ricognizione delle strutture organizzative e del personale ivi assegnato, anche ai fini dell'individuazione dei servizi da collocare presso le sedi territoriali decentrate e i presidi territoriali, la cui definizione avverrà con successivo provvedimento della Giunta regionale;
3. di revocare la D.G.R. n. 102-6294 del 22.12.2017.
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.